

N. R.G. 10617/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **10617/2021** promossa da:

G■■■■ G■■■■ (C.F. ■■■■), G■■■■ G■■■■ (C.F. ■■■■)  
e M■■■ M■■■■ G■■■■ (C.F. ■■■■), con il patrocinio dell'avv. R■■■■  
P■■■■

attori

**contro**

A■■■ s.r.l. in liquidazione (C.F. ■■■■), G■■■■ D■■ L■■ (C.F. DLSGPP35E19B157Q) e  
Gi■■■■ D■■■■ C■■■■ (C.F. ■■■■), con il patrocinio dell'avv. I■■■■ D■■ L■■

convenuti

**nonché contro**

V■■■■ C■■■■, in qualità di custode giudiziario delle quote di A■■■ s.r.l. di proprietà degli eredi  
di G■■■■ ■■■■ nominato nel procedimento iscritto al n. r.g. 7076/2018

altro convenuto (contumace)



## CONCLUSIONI

Per gli attori:

*“in via principale:*

- accertare e dichiarare che il bilancio relativo all'esercizio 2020 di A■■■■ S.R.L. in liquidazione è stato approvato in violazione dell'art. 2423 c.c.;
- accertare e dichiarare che sussiste l'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) come vizio proprio della deliberazione in questione, in quanto finalizzata unicamente a perseguire interessi particolaristici in danno della società ovvero a ledere gli interessi del socio di minoranza, e per l'effetto,
- dichiarare nulla e/o annullare la delibera di approvazione del 26/06/2021 relativa al bilancio dell'esercizio 2020 per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti”.

Per A■■■■ s.r.l. in liquidazione, G■■■■ D■■ L■■ e G■■■■ D■■■■ C■■■■:

*“In via preliminare e/o pregiudiziale*

- Dichiararsi le domande inammissibili per difetto di allegazione e l'atto di citazione nullo per genericità ed assenza di causa petendi per i motivi in atti.
- Accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dei convenuti soci D■■ L■■ G■■■■, C■■■■ G■■■■ e del dott. C■■■■ per i motivi in atti.
- Dichiararsi inammissibili le domande formulate dal liquidatore G■■■■ G■■■■ per carenza di legittimazione attiva o, in subordine, rigettarle per manifesta infondatezza nel merito.

*Nel merito*

- Rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori in quanto manifestazione infondata in fatto ed in diritto per i motivi in atti e, per l'effetto confermare la delibera impugnata.
- Spese di lite rifuse.

*In via istruttoria*

Senza inversione dell'onere della prova, si chiede sin da ora ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi qui trascritte in singoli capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”, indicando sin da ora quali testi: B■■■■ dott. G■■■■, C■■■■ rag. G■■■■, C■■ G■■■■, B■■■■ D■■■■, D■■ L■■ A■■■■, C■■■■ G■■■■, S■■■■



E [REDACTED], C [REDACTED] L [REDACTED] c/o F [REDACTED] V [REDACTED] spa, R [REDACTED] N [REDACTED] ovvero legale rappresentante della R [REDACTED] A [REDACTED] spa, B [REDACTED] avv. C [REDACTED], con riserva d'altri e con riserva di meglio capitolare nei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. anche alla luce del comportamento processuale di controparte”.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.- G■■■■ G■■■■, G■■■■ G■■■■ e M■■■ G■■■■, soci della A■■■ s.r.l. in liquidazione (di seguito anche solo "A■■■"), ciascuno con una partecipazione pari al 12,40% del capitale sociale, hanno agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della deliberazione del 26.6.2021 con cui l'assemblea di A■■■ ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, previo accertamento che lo stesso "è stato approvato in violazione dell'art. 2423 c.c." e che la deliberazione è stata adottata con "abuso di maggioranza (o eccesso di potere)", poiché "finalizzata unicamente a perseguire interessi particolaristici in danno della società ovvero a ledere gli interessi di minoranza".

Convenuti in giudizio la società A■■■, i soci G■■■■ D■■ L■■ e G■■■■ C■■■■ nonché il custode giudiziario delle quote del defunto socio G■■■■ G■■■■, si sono ritualmente costituiti la società e i soci D■■ L■■ e C■■■■, i quali hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione "per genericità ed assenza di causa petendi", la carenza di legittimazione passiva dei predetti soci, la carenza di legittimazione attiva dell'attore G■■■■ G■■■■ "in ragione della sua qualità di liquidatore che avrebbe dovuto sopperire ad eventuali lacune informative o, in subordine, la manifesta infondatezza della domanda per avere egli stesso approvato la bozza di bilancio poi impugnata" e l'infondatezza nel merito di tutte le doglianze attoree di cui hanno chiesto il rigetto.

Alla prima udienza di trattazione, la difesa attorea ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti del custode giudiziario dott. V■■■■ C■■■■; il g.i., rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.<sup>1</sup> e demandata a sentenza la decisione sulle ulteriori eccezioni pregiudiziali, ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'esito dello scambio delle relative memorie, sono state respinte le istanze di prova formulate da entrambe le parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ove è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.1.- In via pregiudiziale, deve prendersi atto della rinuncia - dichiarata dal procuratore degli attori in sede di prima udienza di trattazione - alle domande proposte nei confronti del custode giudiziario delle quote di A■■■ del defunto G■■■■ G■■■■, non costituito in giudizio.

<sup>1</sup> Sul rilievo che l'eventuale infondatezza, anche manifesta, della domanda è ipotesi distinta dalla nullità ex art. 164, quarto comma, c.p.c. per difetto di allegazione delle ragioni poste a fondamento dell'azione e ritenendo che "nella specie, appaiono in astratto sufficientemente determinate le censure di difetto di chiarezza mosse al bilancio approvato con la deliberazione impugnata, inerenti la voce "finanziamento soci", per asserita omessa specificazione della natura del conferimento di denaro, e il risultato di gestione 2020, che parte attrice reputa "anomalo" in relazione all'andamento dei precedenti risultati"; anche in relazione all'invocato abuso della maggioranza, che gli attori hanno individuato nell'illegittimo differimento della chiusura della fase liquidatoria, la prospettazione attorea è stata reputata sufficientemente determinata.



Come noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte (peraltro nel caso di specie rimasta contumace) ed estingue l'azione (*ex multis* Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 23749/2011; Cass. n. 19946/2004; Cass. n. 8387/1999).

Ne consegue che, in riferimento alle domande originariamente proposte dagli attori contro il dott. C. [REDACTED] e successivamente abbandonate, il tribunale deve limitarsi a prendere atto del venir meno del proprio potere-dovere di giudicare, nulla deliberando in punto di spese processuali stante la contumacia del convenuto.

2.2.- Sempre in via pregiudiziale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci G. [REDACTED] D. [REDACTED] L. [REDACTED] e G. [REDACTED] C. [REDACTED]

Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall'assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all'impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all'azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d'altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, comma 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all'art. 2479-ter u.c. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell'annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta (cfr. in motivazione Cass. n. 4652/2006).

2.3.- Deve, invece, essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti nei confronti del socio G. [REDACTED] G. [REDACTED], il quale non perde il diritto a impugnare in ragione della carica di liquidatore rivestita all'epoca dell'introduzione del giudizio e nemmeno per avere egli stesso approvato la bozza di bilancio oggetto di deliberazione assembleare poi impugnata.

Come, anche recentemente, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell'ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell'organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all'approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "*contra factum proprium*", promuovendo, in caso di vizio di nullità, un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse (così Cass. n. 29325/2020; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 15592/2000 e Cass. n. 16388/2007).



3.- Nel merito, le domande proposte dai soci G [REDACTED] sono infondate e vanno tutte respinte.

I motivi di impugnativa attengono la voce “*finanziamento soci*”, “*l’andamento degli ultimi bilanci di A [REDACTED]*” e un presunto “*abuso di maggioranza*”.

3.1.- Con la prima censura gli attori, dopo aver riportato in una griglia i “*debiti finanziamento soci*” dal 2020 a ritroso sino al 2015, indicando quelli iscritti nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 in “*2.539.038 €*”, somma che “*per quanto è dato sapere agli odierni attori, risulta essere stata versata interamente dal socio liquidatore sig. G [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]*”, hanno lamentato che “*dalla lettura del bilancio*” non sarebbe “*possibile desumere a quale titolo sia stato effettuato tale conferimento di denaro*”, in particolare, se trattasi di “*versamenti in conto capitale*” o di “*vere e proprie erogazioni di credito*” (cfr. atto di citazione, pagg. 5-6), difetto tale da integrare in tesi attorea violazione del principio di chiarezza. Così come formulata, la censura non può trovare accoglimento anche alla luce delle produzioni in atti.

3.2.- In primo luogo va osservato che, come rilevato dai convenuti in sede di costituzione in giudizio e successivamente recepito dalla stessa difesa attorea, il debito per finanziamento infruttifero soci al 31.12.2020 è pari a € 1.495.000,00 e non al maggiore importo indicato in atto di citazione che, come emerge dalla semplice lettura dello stato patrimoniale, coincide con il “*totale debiti*” (così come non trovano riscontro alla voce debito per finanziamento soci nei bilanci della società relativi agli esercizi 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 le somme riportate nella tabella a pagg. 5-6 dell’atto di citazione).

Precisato quanto sopra, è sufficiente esaminare il bilancio oggetto d’impugnativa (cfr. doc. 9 di parte attrice) per constatare che importo e natura del debito in questione risultano chiaramente specificati in nota integrativa (cfr. pag. 11), ove si legge: “*Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.). La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti: dai soci per complessivi euro 1.495.000,00. Il finanziamento ricevuto dal socio è infruttifero di interessi*”.

Nessun dubbio, pertanto, circa il titolo dell’erogazione e, segnatamente, circa la volontà della società di qualificare come vero e proprio finanziamento (e non come versamento in conto capitale) l’importo sopra indicato.

Del resto, nemmeno può ritenersi che gli attori abbiano espressamente contestato la natura di finanziamento dell’apporto come emergente *ex actis*, essendosi limitati a una censura di “non chiarezza” del bilancio, invero del tutto insussistente.

In ogni caso parte convenuta, dopo aver ricostruito origine e progressione, esercizio per esercizio, della posta in questione (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4-5 e allegati 3, 4, 12, 13, nonché doc. 5 della controparte), ha, con le produzioni di cui alla seconda memoria *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c. (cfr. docc. 14-16), altresì documentato le sottostanti movimentazioni finanziarie (si vedano le contabili bancarie dei versamenti mediante assegni e bonifici effettuati dal socio e presidente del c.d.a. G [REDACTED]



D■ L■ a partire dal 2013, finalizzate a iniettare la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti, in particolare dei fornitori: v. *infra*) e la coerente registrazione contabile di tali erogazioni a titolo di finanziamento soci (si vedano i mastrini di conto relativi agli anni 2013-2020, da cui emerge che tutti i versamenti sono stati riportati con l'indicazione del relativo autore, G■ D■ L■, nell'apposito conto relativo ai finanziamenti infruttiferi dei soci).

Dalle produzioni suddette risulta peraltro che il debito è sorto per la sua quasi totalità prima del precedente bilancio (31.12.2019) approvato all'unanimità da tutti i soci e che il finanziamento è verosimilmente servito ad estinguere i debiti sociali verso fornitori (cfr. elenco fornitori ed estratti delle scritture contabili prodotti da parte convenuta<sup>2</sup>).

Nessun puntuale commento o rilievo è stato svolto con riferimento a tali produzioni dalla difesa attorea, che ha continuato impassibilmente e infondatamente a sostenere, anche negli scritti finali, l'impossibilità di evincere la natura dei versamenti.

3.3.- Ancora più vaga è la doglianza di non chiarezza delle cause del saldo positivo di bilancio, che parte attrice fonda sulla mera constatazione che i precedenti risultati di cui ai bilanci 2016-2019 hanno avuto andamento negativo, sicché la chiusura in attivo del bilancio al 31.12.2020 sarebbe inspiegabile, non trovando “*alcun riscontro nel bilancio*” (cfr. atto di citazione pag. 7).

Posto che il risultato finale di esercizio è l'esito della differenza tra ricavi e costi di una azienda (potendo, come noto, essere positivo - utile - se i ricavi sono maggiori del totale dei costi e negativo - perdita - se i costi superano i ricavi) ed è, pertanto, la conseguenza delle varie componenti attive e passive registrate nel documento informativo, in mancanza di qualsivoglia critica mossa all'una o all'altra voce di bilancio, la tesi dell'anomalia del risultato finale s'appalesa del tutto inconsistente.

Tale considerazione è sufficiente a rigettare la doglianza in quanto palesemente infondata; in ogni caso la difesa convenuta ha chiarito e documentato come nella voce “*crediti – Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio*” a pag. 7 della nota integrativa del bilancio impugnato si rinvenivano anche le cause dell'esito positivo del bilancio. Ivi si legge che “*i crediti sono costituiti per € 132.938 dal credito IVA generato dalla chiusura dei fallimenti nei cui confronti vantiamo i crediti*”, chiarimento che non ha formato oggetto di replica da parte della difesa attorea la quale, del resto, ha mancato di offrire qualsivoglia substrato allegatorio e probatorio alla propria doglianza avendo, peraltro, *ab origine* ommesso di produrre il conto economico (il bilancio prodotto sub doc. 9 manca della relativa pagina).

3.4.- Non trova, infine, alcun riscontro l'ipotesi di abuso di maggioranza asseritamente perpetrato a danno di A■ dalla deliberazione *de qua*, a mezzo della quale - invero è assai arduo comprendere in

<sup>2</sup> La stessa difesa attorea, al penultimo capoverso della memoria ex art. 183 co, 6 n. 3 c.p.c. ha osservato “*come i valori dei finanziamenti soci da parte del socio D■ L■ G■ coincidano con le uscite di cui all'elenco fornitori*”.



che senso e in che modo - i soci avrebbero *“nuovamente e immotivatamente procrastinato la definizione del processo liquidatorio della società e dunque la stesura del bilancio finale”*.

Non vi è in atti l'allegazione e men che meno la prova dell'interesse personale antitetico a quello sociale in tesi perseguito dalla maggioranza con la deliberazione impugnata, né della anche solo potenziale lesione dei diritti di partecipazione o patrimoniali dei soci di minoranza operata a mezzo di tale decisione.

La censura è, peraltro, eterogenea rispetto al contenuto della deliberazione, con la quale i soci si sono limitati ad approvare il bilancio d'esercizio, non assumendo decisioni autorizzative o ratificative di operazioni in tesi rispondenti a *“una logica personalistica”* come sarebbe quella di *“approvare” “l'avvenuta concessione, in favore di una società già in corso di liquidazione ..., di un finanziamento di oltre due milioni e mezzo di euro, peraltro per finalità a tutt'oggi oscure”* (cfr. atto di citazione, pag. 11).

Posto che il debito per finanziamento soci è risalente nel tempo, è stato contabilmente registrato senza che in riferimento a tali scritture siano mai stati paventati dubbi di irregolarità, è infruttifero e risulta contratto al verosimile scopo di pagare i creditori, dunque nell'attendibile interesse della società, posto, inoltre, che gli attori nemmeno hanno identificato il presunto interesse personale perseguito dai soci di maggioranza in contrasto con quello della società, avendo essi stessi qualificato come *“ancora sconosciuto”* l'ipotetico interesse personale sotteso all'operazione (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pag. 7), l'abuso di maggioranza s'appalesa del tutto inconsistente.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminato, complessità media, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

5.- La manifesta infondatezza dei motivi d'impugnativa e, prima ancora, la loro genericità anche a fronte della documentazione versata in atti dalla controparte e del ruolo ricoperto dagli stessi attori all'interno della società (di cui sono stati amministratori sino alla messa in liquidazione deliberata il 28.12.2015 e, quanto a G [REDACTED] G [REDACTED], liquidatore a partire da tale data), unitamente al fatto che la posta di bilancio oggetto di critica ha formazione risalente e come tale è stata approvata dai predetti attori negli esercizi precedenti<sup>3</sup>, costituiscono evidenti indici di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale, integrando i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

<sup>3</sup> Come documentato dalla difesa convenuta, il bilancio 2013, redatto ed approvato dal consiglio di amministrazione di cui facevano parte G [REDACTED] e M [REDACTED] G [REDACTED], indicava tra i debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi (pacificamente erogati dal solo socio D [REDACTED] L [REDACTED]) l'importo di € 500.000,00 (cfr. doc. 3 pag. 8 bilancio 2013 e doc. 12 di parte convenuta); il bilancio 2014, redatto ed approvato dal consiglio di amministrazione di cui facevano parte i predetti attori, indicava tra i



Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna in un importo prossimo all'ammontare delle spese processuali, pari pertanto a € 15.000.

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

dichiara il difetto di legittimazione passiva di G [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] e G [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED], dà atto della rinuncia all'azione originariamente proposta da G [REDACTED] G [REDACTED], G [REDACTED] G [REDACTED] e M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] nei confronti del custode giudiziario delle quote di A [REDACTED] s.r.l. già in titolarità di G [REDACTED] G [REDACTED] e rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di A [REDACTED] s.r.l. in liquidazione; condanna G [REDACTED] G [REDACTED], G [REDACTED] G [REDACTED] e M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] a rifondere ad A [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, G [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] e G [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 14.103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

condanna altresì gli attori a corrispondere ai convenuti l'importo di € 15.000,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Brescia, 2 aprile 2024

Il giudice relatore  
dott. Angelica Castellani

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

---

debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi (a seguito di finanziamenti per ulteriori € 359.000 effettuati dal solo socio D [REDACTED] L [REDACTED] l'importo di complessivi € 859.000,00 (cfr. doc. 4 pag. 8 bilancio 2014 e doc. 12 di parte convenuta), e così a seguire.

